

Data di pubblicazione – 10 aprile 2020

Il diritto di informazione ai tempi del Coronavirus: un diritto fondamentale di Ferdinando Lajolo di Cossano *

1. Introduzione

Se ripercorriamo con la mente gli ultimi decenni della nostra storia, mai come durante la pandemia del Coronavirus di tipo COVID-19 è emerso che i diritti umani sono un tema concreto, che coinvolge tutta la società; i diritti umani pervadono tutti i giorni la nostra vita e attraversano ogni campo dell'esistenza umana passando ad esempio dal diritto all'economia, dalla medicina alla scolarizzazione, al cibo, al lavoro, alla giustizia, all'informazione e all'ambiente.

Mai come oggi, insomma, i diritti umani non possono essere considerati come una ingenua utopia, discussione accademica o motivo di agitazione per attivisti. Devono piuttosto essere intesi come un complesso di *standards* giuridici minimi ben definiti e concreti, che vincolano lo Stato e che attribuiscono agli individui (e anche alle persone giuridiche) diritti inalienabili e (quasi) mai comprimibili. Le questioni sollevate dall'emergenza sanitaria sono tante e in un tempo molto ristretto la discussione ha assunto dimensioni molto vaste. L'intento ora è quello di selezionare e analizzare un solo diritto coinvolto dall'emergenza sanitaria: il diritto all'informazione. Nei confini di questo contributo il diritto all'informazione ha due facce: da una parte il diritto dei cittadini ad essere informati e il loro corrispettivo dovere a mantenersi informati; dall'altra, il diritto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a ricevere informazioni da parte degli Stati membri e da parte dei soggetti non statali.

* Avvocato del foro di Torino

2. Il diritto all'informazione: il diritto dei cittadini di ricevere informazioni

Per descrivere l'una e per l'altra faccia del diritto all'informazione è utile ricordare che nel 2005 l'OMS ha adottato le International Health Regulations (IHR), il cui scopo è quello di prevenire, proteggere, controllare e fornire una risposta di salute pubblica allo spargimento transfrontaliero di una malattia, in modo commisurato e limitato ai rischi per la sicurezza pubblica (articolo 2)¹.

Per implementare tale diritto, tra le tante misure l'OMS ha evidenziato l'importanza della comunicazione istituzionale in contesti di pandemia. Con riguardo al Coronavirus COVID-19, già il 26 gennaio 2020 l'OMS ha emanato delle Linee guida provvisorie sulla comunicazione del rischio e il coinvolgimento sociale (*Risk communication and community engagement, RCCE*) in cui, tra l'altro, ha evidenziato come la comunicazione del rischio e l'impegno sociale siano parte integrante del successo della lotta ad una emergenza sanitaria². Secondo le Linee guida *"One of the most important and effective interventions in a public health response to any event is to proactively communicate what is known, what is unknown and what is being done to get more information, with the objectives of saving lives and minimizing adverse consequences"*. L'obiettivo della raccomandazione non è il rispetto astratto del diritto dei cittadini ad essere informati, ma il concreto bisogno che gli stessi ricevano le informazioni adeguate per farsi carico della prevenzione del contagio, mentre il servizio sanitario si occupa della cura (*"RCCE [...] builds trust in the response and increases the probability that health advice will be followed. It minimizes and manages*

1 Già il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 prevede precisi obblighi degli Stati a tutela della salute degli individui; tali obblighi sono ben descritti e sviluppati nel General Comment n. 14, *The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12)*, adottato nel 2000 dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (documento E/C.12/2000/4).

2 *Risk communication and community engagement (RCCE) readiness and response to the 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV) Interim guidance v2 26 January 2020 (WHO/2019-nCoV/RCCE/v2020.2)*.

rumours and misunderstandings that undermine responses and may lead to further disease spread [...]"

Il rispetto del diritto all'informazione *tempestivo*, regolare e proattivo, quindi, rappresenta un modo per lo Stato per tutelare il diritto alla salute dei cittadini, specialmente in via preventiva: infatti una efficace comunicazione del rischio può interrompere l'ulteriore amplificazione del pericolo e permette che gli individui adottino misure protettive³. Tale responsabilità non ricade solo sul governo centrale, ma anche su quelli locali, sulle istituzioni sanitarie, sui media, sulle organizzazioni non governative.

Insomma, per l'OMS *"people have the right to be informed about and understand the health risks that they and their loved ones face"*⁴. Un atteggiamento dello Stato che neghi o sottostimi la situazione corrisponde ad una rischiosa violazione del diritto alla salute (e alla vita) dei cittadini, nella misura in cui non consente alle potenziali vittime dell'infezione di adottare i comportamenti più adeguati per prevenirla: la mancata informazione insomma può determinare dei costi in termini di vite umane (e in alcuni casi portare a disordini sociali).

3 P.O. MALLEY, J. RAINFORD, A. THOMPSON, *Transparency during public health emergencies: from rhetoric to reality*, in *Bull. World Health Organisation*, 2009, 87, 614.

4 V. nota precedente. Sembra che al Governo italiano sia chiara l'importanza dell'informazione durante la pandemia: *"Noi siamo più che soddisfatti di tutti i passi compiuti sino ad ora, passi che si sono ispirati ad almeno quattro principi: trasparenza, perché non nascondiamo nulla ai cittadini, e chi lo fa in altri Paesi rischia di pentirsene amaramente; [...]"*, intervista al Presidente del Consiglio, *Corriere della Sera*, 19 marzo 2020, p. 3. Nella conferenza stampa della notte del 21 marzo 2020, in cui ha annunciato un ulteriore drastico giro di vite, il Presidente del Consiglio ha esordito così: *"Buonasera a tutti, sin dall'inizio ho scelto la linea della trasparenza, la linea della condivisione, ho scelto di non minimizzare, di non nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi, ho scelto di rendere tutti voi partecipi della sfida che siamo chiamati ad affrontare [...]"*. Il discorso è reperibile qui <http://www.governo.it/it/articolo/dichiarazioni-del-presidente-conte/14357>, visitato il 22 marzo 2020. V. anche il rapporto del Bingham Centre for the Rule of Law, *Rule of Law Monitoring of Legislation – Coronavirus Bill*, marzo 2020 relativo al Bill sul Coronavirus presentato al Parlamento britannico; il rapporto sottolinea quanto segue: *"The Government acknowledges that the effectiveness of its response requires public support and compliance. That requires trust. People will obey emergency laws if they trust that there is a need for them. In order for official advice to be effective, the Government must be trusted. Fake news thrives if official news is not trusted. This trust is achieved by the Government being open and honest with the public. Daily factual briefings are to be welcomed, as are official statements and guidance from trusted sources from within Government, but the Government should go further and make publicly available all the scientific evidence and modelling on which it is basing its response"* (pag. 9).

La prima conseguenza della disinformazione o della cattiva gestione dell'informazione è quindi la confusione⁵. Le fughe incontrollate di notizie (fondate o no) possono portare a ulteriori spargimenti della malattia, aumentando quindi i rischi di contagio. Esempio macroscopico di tale assunto è quanto è accaduto nel nostro Paese quando, concretizzandosi il timore che una parte del territorio sarebbe presto stata classificata “zona rossa” - a seguito della diffusione sui media e online di una bozza di un provvedimento governativo restrittivo della libertà di circolazione - le persone ivi dimoranti si sono spostate in massa verso i luoghi di villeggiatura e verso il Sud Italia: stando a quanto dicono le cronache, il fenomeno ha determinato il trasporto del contagio in zone fino a quel momento sostanzialmente immuni.

Nel frangente di una emergenza sanitaria, risulta difficile valutare la credibilità delle informazioni in circolazione. In proposito, il 19 marzo 2020, lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, l'Alto Rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei media e lo Special Rapporteur della Commissione interamericana per i diritti umani hanno emesso un comunicato congiunto in cui hanno segnalato, tra l'altro che *“Human health depends not only on readily accessible health care. It also depends on access to accurate information about the nature of the threats and the means to protect oneself, one’s family, and one’s community. The right to freedom of expression, which includes the right to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, through any media, applies to everyone, everywhere, and may only be subject to narrow restrictions”*. A fronte di tale asserzione, hanno raccomandato, tra l'altro: *“First, it is essential that governments provide truthful information about the nature of the threat posed by the coronavirus. Governments everywhere are obligated under human rights law to provide reliable information in accessible formats to all, with particular focus*

5 *“The first consequence of disinformation is confusion.”*, così C. COLOMINA, *CORONAVIRUS: Infodemics and disinformation*, CIDOB Opinion 613, Marzo 2020, p. 1.

on ensuring access to information by those with limited internet access or where disability makes access challenging”⁶.

Tale approccio, nonché la presa di consapevolezza dell'importanza del diritto di informazione in un contesto di emergenza sanitaria, rendono ancor più rilevante l'attenzione sul fenomeno della circolazione delle *fake news*. Tale aspetto è stato evidente all'inizio dello spargersi dell'infezione; quando le informazioni a disposizione su di essa erano ancora scarse la percezione era ancora debole sia da parte dei cittadini sia da parte degli Stati europei. Tale frangente è diventato terreno fertile per lo spargimento di *fake news* non solo da parte di soggetti privati, ma anche di taluni Stati, che hanno letto la situazione come una opportunità per compiere manovre comunicative di impatto politico, geopolitico o comunque per mascherare la loro mancanza di preparazione ad affrontare il fenomeno⁷. La disinformazione, che il Direttore generale dell'OMS ha definito con gran efficacia una 'infodemia'⁸, può spargersi più in fretta di un virus ed è altrettanto pericolosa. A tal fine sia i più importanti siti internet, sia i *social networks* in rete sia gli Stati hanno deciso di adottare misure per evitare il diffondersi di informazioni errate. Ad esempio, in una dichiarazione pubblicata su Facebook, Mark Zuckerberg ha affermato che l'azienda era impegnata a combattere la disinformazione sul Coronavirus eliminando false notizie o teorie complottiste e bloccando iniziative commerciali che cercassero di sfruttare la situazione⁹.

6 Si può trovare la dichiarazione sul sito ufficiale dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25729&LangID=E>. Il documento congiunto ovviamente ricorda l'importanza dei media nel panorama socio-istituzionale di ciascun Paese: *“the right of access to information means that governments must be making exceptional efforts to protect the work of journalists. Journalism serves a crucial function at a moment of public health emergency, particularly when it aims to inform the public of critical information and monitors government actions. We urge all governments to robustly implement their freedom of information laws to ensure that all individuals, especially journalists, have access to information”*.

7 Per una rassegna di tale tipo di fenomeni, soprattutto nell'Europa dell'Est ed in Iran, v. Eurozine, *Gone viral*, <https://www.eurozine.com/gone-viral/>.

8 L'infodemia può essere definita come un sovraccarico di notizie non attendibili che si diffondono rapidamente nella popolazione, v. ancora C. COLOMINA, cit., p. 2.

9 “ [...] We're focused on making sure everyone can access credible and accurate information. This is critical in any emergency, but it's especially important when there are precautions you can take to reduce the risk of infection. If you search for coronavirus on Facebook, you'll see a pop-up that directs

Il governo britannico, per esempio, ha annunciato che avrebbe creato una *task force* dedicata alla gestione delle notizie false¹⁰.

Per affermare l'importanza della buona gestione della circolazione delle notizie, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha emanato a sua volta alcuni importanti documenti, che ne esprimono la posizione sul valore delle informazioni in periodo di emergenza. L'Autorità ha invitato i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici ad assicurare una adeguata e completa copertura informativa sul tema del Coronavirus, effettuando ogni sforzo per garantire la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina, allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate. L'AGCOM ha anche invitato i fornitori di piattaforme di condivisione di video ad adottare misure idonee volte a contrastare la diffusione di informazioni relative al Coronavirus non corrette o comunque diffuse da fonti non scientificamente accreditate. Le predette misure devono prevedere anche sistemi efficaci di individuazione e segnalazione degli illeciti e dei loro responsabili¹¹.

you to the World Health Organization or your local health authority for the latest information. [...] we're working with national ministries of health and organizations like the WHO, CDC and UNICEF to help them get out timely, accurate information on the coronavirus. We're giving the WHO as many free ads as they need for their coronavirus response along with other in-kind support. [...] We're also focused on stopping hoaxes and harmful misinformation. It's important that everyone has a place to share their experiences and talk about the outbreak, but as our community standards make clear, it's not okay to share something that puts people in danger. So we're removing false claims and conspiracy theories that have been flagged by leading global health organizations. [...] We know from previous emergencies -- and from places where there have already been outbreaks of coronavirus across the world -- that in times of crisis people rely on communication tools even more than usual". Il post si trova a questa pagina, visitata il 20 marzo 2020: <https://www.facebook.com/zuck/posts/10111615249124441>.

¹⁰ *"The UK government has announced this morning that it is setting up a unit to counter the online spread of inaccurate and false information relating to the new coronavirus. The team will be tasked with identifying and, where necessary, responding to claims that aim to deceive or mislead people"* la notizia è reperibile in <https://www.mobihealthnews.com/news/europe/uk-government-sets-unit-tackle-disinformation-linked-coronavirus>, visitato il 20 marzo 2020.

¹¹ Delibera AGCOM n. 129/20/CONS, "Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema "Coronavirus COVID-19", del 18 marzo 2020. Tale iniziativa ha visto le critiche di alcuni soggetti, che hanno rimarcato una deriva autoritaria dell'Autorità, che si arrogherebbe il diritto di decidere quali informazioni possano essere comunicate e quali no. V., ad esempio, l'intervista del prof. U. Mattei reperibile qui <https://www.byoblu.com/2020/03/20/vogliano-chiudere-la-rete-ugo-mattei-byoblu24/> visitato il 22 marzo 2020. Anche l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato è intervenuta, ad esempio per sospendere la commercializzazione di alcuni prodotti che avrebbero avuto una efficacia preventiva contro il

Inomma, tra gli obblighi positivi che uno Stato deve rispettare in una situazione come quella in corso durante la pandemia del Coronavirus per proteggere chi si trova sotto la sua giurisdizione, vi è anche l'obbligo fornire una corretta informazione. Tale obbligo comporta anche quello di verificare che non circolino informazioni non corrette (*fake news*), proprio al fine di evitare che queste ingenerino nei cittadini delle convinzioni, e quindi dei comportamenti, errati che possono esporli maggiormente al rischio di contrarre l'infezione e quindi vadano a intaccare il loro diritto alla vita e alla salute. In proposito si può ad esempio ancora citare la pagina istituzionale del Ministero della Salute dedicata a contestare le *fake news*. Da ultimo, con decreto del 4 aprile 2020, il Sottosegretario all'informazione e all'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito una "Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di *fake news* relative al COVID-19 sul *web* e sui *social network*" (assai criticata da alcune forze politiche che l'hanno interpretata come un "Ministero della Verità").

Di conseguenza, va di pari passo con quanto detto sopra il dovere dello Stato di garantire il diritto di accesso agli atti, in particolare a quelli relativi all'emergenza sanitaria in atto¹².

A fronte del diritto di informazione, i cittadini hanno anche dei doveri, naturale conseguenza della responsabilità che ciascuno ha nei confronti della comunità in cui vive.

Tale responsabilità riguarda innanzitutto il dovere di informarsi e mantenersi informati, acquisendo informazioni anche proattivamente, nonché di rispettare i comportamenti raccomandati (ad esempio il distanziamento sociale, lavarsi le

coronavirus (procedimento PS11722, decisione del 22 marzo 2020); ha chiuso in via cautelare l'accesso a un sito internet che forniva test per l'autodiagnosi del Coronavirus (procedimento PS11727, decisione del 22 marzo 2020); ha chiuso in via cautelare un sito che raccoglieva fondi a scopo benefico per la ricerca sul Coronavirus (provvedimento PS 11726 del 22 marzo 2020); ha sospeso della commercializzazione un farmaco antivirale venduto a più di 600 € e disposto l'oscuramento del sito su cui era commercializzato (procedimento PS11723, decisione del 17 marzo 2020).

12 Questo dovere non sembra invece rispettato nel nostro Paese, visto che il Governo ha sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 il c.d. FOIA e in generale l'accesso agli atti dell'Amministrazione, salvo che le relative attività non abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza (v. art. 67 comma 3 D.L. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Cura Italia).

mani) o imposti dall'Autorità (ad esempio le restrizioni alla libertà di movimento o l'autoisolamento volontario) per evitare che la malattia si diffonda tra la popolazione. Detti doveri, e il rispetto di detti doveri per un periodo di tempo che può essere anche lungo, devono essere adempiuti in forma collettiva, devono essere coordinati con le istituzioni e gli altri individui e devono essere considerati sacri tanto quanto i diritti ad essi collegati. Il collegamento tra diritti e doveri è infatti cristallizzato addirittura nella Dichiarazione Universale dei diritti umani, secondo cui "Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità" (articolo 29). Nel contesto di una pandemia, insomma, l'impegno degli individui e delle comunità è fondamentale per gestire in maniera efficace il diffondersi della malattia, perché l'esercizio dei diritti è uno sforzo collettivo, che passa anche attraverso il rispetto dei doveri di ciascuno¹³.

3. Il diritto all'informazione: il diritto dell'OMS a ricevere informazioni dagli Stati membri e il diritto dei soggetti privati a fornire informazioni all'OMS

Il diritto dell'OMS a ricevere informazioni su un'emergenza sanitaria trova supporto nelle International Health Regulations (IHR) del 2005 citate sopra. Tra gli obblighi sanitari internazionali che gli Stati Membri dell'OMS devono rispettare ai sensi delle IHR per contenere le minacce alla salute pubblica vi è l'obbligo di trasparenza: cioè l'obbligo di comunicare tempestivamente all'OMS ogni emergenza di salute pubblica di portata internazionale (*public health emergency of international concern*)¹⁴.

13 A. ELY YAMIN, R. HABIBI, *Human Rights and Coronavirus: What's at stake for Truth, Trust, and Democracy?*, in *Health and Human Rights Journal*, 1 marzo 2020 reperibile sulla pagina della rivista qui: <https://www.hhrjournal.org/2020/03/human-rights-and-coronavirus-whats-at-stake-for-truth-trust-and-democracy/>. Sul tema delle responsabilità individuali come altra faccia del godimento dei diritti v. anche K. SIKKINIK, *The Hidden Face of Rights: Towards a Politics of Responsibility*, Yale University Press, 2020.

14 Articolo 6 delle IHR.

L'Organizzazione, a sua volta, ha il diritto di ottenere dette informazioni. Tale diritto viene declinato in due modi: il diritto di ricevere informazioni dallo Stato e il diritto di ricevere informazioni da soggetti non statali (articolo 5-10). Il primo prevede che gli Stati membri debbano notificare ogni situazione che possa comportare una emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, oltre che le misure che siano adottate in risposta a tale situazione; questo dovere statale non si esaurisce in una prima comunicazione iniziale, ma è un dovere che necessariamente dura nel tempo¹⁵.

Il secondo aspetto, dalla portata ben più complessa, si può suddividere a sua volta in tre ulteriori declinazioni: il diritto dell'OMS di ricevere informazioni da soggetti non statali (cui però non corrisponde un esplicito eguale diritto di detti soggetti di fornire informazioni all'OMS), il diritto dell'OMS di comunicare dette informazioni allo Stato membro interessato e il dovere dell'OMS di proteggere le fonti non statali che hanno fornito le informazioni (articolo 9).

A prima vista risulta difficile capire la portata e la rilevanza di questa disposizione. Se però si prendono in considerazione alcune situazioni pregresse avvenute durante la diffusione della SARS e della MERS, si potrà affermare che la regola ha una portata decisamente rilevante ed innovativa¹⁶. Si contrappongono infatti, da un lato, il diritto dell'OMS di ricevere informazioni e il diritto dei soggetti non statali di fornire informazioni all'OMS e, dall'altro, l'interesse che uno Stato ha nel regolare i flussi informativi.

15 Articolo 6: “Each State Party shall notify WHO, by the most efficient means of communication available, by way of the National IHR Focal Point, and within 24 hours of assessment of public health information, of all events which may constitute a public health emergency of international concern within its territory in accordance with the decision instrument, as well as any health measure implemented in response to those events. [...] Following a notification, a State Party shall continue to communicate to WHO timely, accurate and sufficiently detailed public health information available to it on the notified event, where possible including case definitions, laboratory results, source and type of the risk, number of cases and deaths, conditions affecting the spread of the disease and the health measures employed; and report, when necessary, the difficulties faced and support needed in responding to the potential public health emergency of international concern”.

16 S.A. DAVIES, *Infectious Disease Outbreak Response: Mind the Rights Gap*, in *Medical Law Review*, 25, 2, 270.

L'articolo 9 delle IHR, in altre parole, consente all'OMS di non dover dipendere solo dalle informazioni fornite dagli Stati membri. L'articolo, quindi, rappresenta una forte limitazione al potere statale, soprattutto nei casi in cui uno Stato sia riluttante nel comunicare le informazioni all'OMS e, più in generale, alla comunità internazionale, o quando le informazioni fornite dai soggetti non statali siano di senso contrario rispetto a quelle fornite dallo Stato interessato¹⁷. L'OMS, insomma, si trova nella condizione di poter avere a disposizione ulteriori fonti e non deve quindi fare affidamento solo sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

Le recenti reazioni di alcuni Paesi, soprattutto di quelli che per primi sono stati infettati dal Coronavirus COVID-19, di fronte alla situazione creata dal virus hanno messo in evidenza che il monitoraggio e il trasferimento di informazioni relative ad una questione di salute pubblica non sono semplici processi tecnici, ma politici; da un lato ci sono gli interessi di chi è al potere, e l'impatto che la circolazione di notizie può avere sull'economia di un Paese, o sul suo tessuto sociale e istituzionale; dall'altro c'è la consapevolezza che un controllo e una risposta inadeguata da parte di un Paese possono essere un pericolo non solo per la sua popolazione e la sua economia, ma anche per altri Stati.

In questo contesto, viene da pensare al ruolo che possono avere le ONG in una emergenza sanitaria: gli Stati colpiti dall'emergenza, interessati a mantenere il pieno controllo dei flussi informativi, potrebbero sostenere ad esempio che le denunce di soggetti non statali potrebbero essere volte a creare uno stato di preoccupazione, volto ad aumentare la loro capacità di *fundraising* o la loro visibilità¹⁸.

17 Sull'importanza dell'articolo 9 delle IHR e sui problemi esistenti prima e dopo la sua adozione si veda ancora S.A. DAVIES, cit.

18 S.A. DAVIES, pag. 280 e 281. Sul ruolo e sull'opinione che il pubblico può avere nei confronti delle ONG in caso di emergenza sanitaria, si veda ad esempio un frammento del rapporto britannico House of Lords Select Committee on Intergovernmental Organizations, *Diseases Know no Frontiers: How Effective Are Intergovernmental Organizations in Controlling Their Spread?* (Volume II: Evidence, HL 142-II Stationery Office 2008) 38: “Increasingly, the Gates Foundation is the first place people will pick up the phone to call; not the WHO”.

In tale situazione risulta cruciale la protezione delle fonti di informazione non statale che, però, ad oggi l'OMS non è in grado di garantire. L'operatività della disposizione dell'articolo 9, quindi, rimane molto nelle mani degli Stati e dello spazio che concedono alla società civile. A tale proposito, bisogna ricordare che l'articolo 3 delle IHR prevede che la loro implementazione dovrà avvenire nel rispetto della dignità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone: il riferimento può essere al Patto internazionale per i diritti civili e politici, in particolare all'articolo 19 relativo alla libertà di opinione e di espressione. Ciò significa che le disposizioni delle IHR possono essere pienamente operative nella misura in cui gli Stati garantiscono ai soggetti privati il rispetto del diritto di poter trasmettere dati ed analisi relative alla salute pubblica; si deve però ricordare che i diritti di espressione e informazione non compaiono tra i diritti che, ai sensi dell'articolo 4.2. del Patto, non possono subire restrizioni in caso di una emergenza pubblica.

4. Conclusione

In una situazione come quella determinata dalla pandemia del Coronavirus COVID-19 diventa centrale la capacità dello Stato di fornire e far circolare informazioni obiettive, fondate su dati certi e verificabili, accessibili a tutti. Il diritto di accesso alle informazioni, anche durante la situazione di crisi, deve essere sempre garantito. Se i cittadini (ben) informati sono effettivamente in grado di abbattere il rischio di diffusione di un contagio, allora il diritto all'informazione diventa uno strumento che giova *in primis* allo Stato, prima ancora che al cittadino: il sistema sanitario pubblico non viene preso d'assalto e si riduce la dimensione di una eventuale catastrofe economica, sociale e istituzionale che può travolgere il Paese.

Che insegnamento si può trarre sul tema dei diritti dalla situazione in atto? Che dobbiamo tenerci ben stretti e 'assaporare' i diritti fondamentali di cui di solito

godiamo: in alcuni contesti o in alcune situazioni contingenti essi rappresentano infatti situazioni privilegiate che devono essere protette. Tra i tanti insegnamenti che la pandemia dovuta al Coronavirus ci offre, si può aggiungere anche questo: la garanzia di un diritto fondamentale come quello all'informazione diventa una tutela non solo per il singolo ma anche per tutta la comunità e quindi per lo Stato. Insomma quando si parla di diritti non si parla solo di ingenue utopie, di discussioni accademiche per manipoli di giuristi, o di motivi di agitazione per attivisti scalmanati. La posta in gioco è ben diversa: si parla anche degli interessi dello Stato e della collettività.

dirittifondamentali.it